

Sono considerati SPETTACOLI VIAGGIANTI le attività spettacolari (circhi), i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi permanenti (giostre, luna park). L'elenco dettagliato di tali attività è previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 ed è periodicamente aggiornato dal Ministero dell'Interno.

Sono escluse dalla disciplina degli spettacoli viaggianti le attività di spettacolo di strada di cui alla sezione VI del predetto elenco.

Registrazione e attribuzione codice identificativo

Per ogni nuova attrazione dello spettacolo viaggiante, fra quelle indicate nell'elenco, il DM 18 maggio 2007 modificato dal DM 13 dicembre 2012, prevede l'obbligo per il gestore di chiederne la registrazione e ottenere il codice identificativo.

L'istanza di registrazione può essere presentata:

- al Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione
- al Comune dove è previsto il primo impiego dell'attività medesima
- al Comune in cui il gestore ha la sede sociale
- ad altro Comune nel cui territorio l'attrazione oggetto dell'istanza sia resa disponibile per i controlli previsti

L'esercizio di spettacoli viaggiante è soggetto a licenza ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.L.P.S., nonché a concessione di suolo pubblico.